

REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

TITOLI E ARTICOLI MODIFICATI

Articolo 15 - Fiere e mercati.

1. Le fiere ed i mercati sono tenuti nei luoghi pubblici secondo le “*Disposizioni programmatiche e regolamentazione comunale delle attività mercatali e di commercio su aree pubbliche*” approvate con la deliberazione del Consiglio comunale n. 22 del 30/07/2012 e s.m.i..
2. Ai sensi dell’articolo 28, comma 3, del D. Lgs. 114/98, il Responsabile del Servizio Polizia Municipale rilascia le autorizzazioni per l’esercizio del commercio su aree pubbliche svolto su posteggi dati in concessione per dieci anni, nel numero previsto dalla composizione numerica e merceologica prevista dalle norme delle *Disposizioni programmatiche* di cui al comma precedente.
3. La designazione dei posti di vendita sul pubblico mercato (concessione di posteggio) è effettuata dall’ufficio di Polizia Municipale in base alle *Disposizioni programmatiche* di cui al primo comma.
4. L’occupazione di un posto, anche per lungo tempo, non crea diritti di sorta per l’occupante; il posto potrà, in qualsiasi momento per esigenze di mercato o altre esigenze, essere riassegnato, migliorato o la sua concessione può essere dichiarata decaduta o resa inefficace o revocata.
5. E’ vietato ai venditori di occupare sul pubblico mercato uno spazio superiore a quello assegnato o spostarsi da un luogo ad un altro.
6. La merce esposta alla pubblica vendita deve essere sistemata su appositi banchi e comunque mai depositata a suolo.
7. Le sanzioni amministrative sono stabilite dall’art. 29 del D.Lgs. 114/1998.

Articolo 16 - Commercio su aree pubbliche diverse dai mercati (commercio itinerante) .

1. Il commercio su aree pubbliche è regolato dal d. lgs. 114/98 e s.m.i. ed è consentito solamente nelle aree per pubblici mercati ed in quelle tassativamente stabilite dall’Amministrazione comunale o al domicilio del consumatore.
2. Il commercio ambulante itinerante può essere esercitato nell’ambito dell’intero territorio comunale ad esclusione delle aree pubbliche insistenti su strade in cui sia stato stabilito un divieto per la sosta a norma del D.Lgs. 285/1992 e s.m.i. (Nuovo Codice della Strada), e lungo tutte le strade di proprietà di enti quali Stato, Regione o Provincia comprese nel territorio comunale, e nei relativi tratti stradali che le incrociano per una lunghezza di almeno 100 metri lineari, per motivi di sicurezza dovuti alla elevata frequentazione delle stesse, alla sovente limitata sezione stradale ed al conseguente pericolo causato da assembramenti e rallentamenti che possono essere provocati da un’offerta di tale tipo.
3. Le sanzioni amministrative sono stabilite dall’art. 29 del d.lgs. n. 114/1998.

TITOLO VII - DISPOSIZIONI PER GLI ESERCIZI COMMERCIALI.

Articolo 75 - Titolo autorizzatorio per la vendita al dettaglio.

1. La vendita di merci al dettaglio sia in sede fissa che in aree pubbliche, nonché a domicilio del consumatore, è regolamentata dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.

Articolo 76 – Pubblicità dei prezzi.

1. I prodotti esposti per la vendita al dettaglio nelle vetrine esterne o all'ingresso del locale e nelle immediate adiacenze dell'esercizio o su aree pubbliche sui banchi di vendita, ovunque collocati, debbono indicare, in modo chiaro e ben leggibile, il prezzo di vendita al pubblico, mediante l'uso di un cartello o con altre modalità idonee allo scopo.

2. Quando siano esposti insieme prodotti identici dello stesso valore è sufficiente l'uso di un unico cartello. Negli esercizi di vendita e nei loro reparti, organizzati a self-service, l'obbligo dell'indicazione del prezzo deve essere osservato in ogni caso per tutte le merci esposte al pubblico.

3. Le merci sulle quali il prezzo di vendita al dettaglio si trovi già impresso in modo chiaro e intelligibile da essere facilmente visibile al pubblico, sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni del precedente comma 2.

4. Restano salve le disposizioni vigenti circa l'obbligo dell'indicazione del prezzo di vendita al dettaglio per unità di misura ai sensi del d.lgs. 84/2000.

Articolo 77 - Orari degli esercizi.

1. Ai sensi dell' articolo 3, comma 1, lettera d-bis del d.l. 04/07/2006, n. 223 convertito, con modificazioni, dalla l. 04/08/2006, n. 248 e dell' articolo 31, comma 1 del d.l. 06/12/2011, n. 201 convertito, con modificazioni dalla l. 22/12/2011, n. 214, le attività commerciali sono svolte senza limiti e prescrizioni circa il rispetto degli orari di apertura e chiusura, l'obbligo della chiusura domenicale e festiva, nonché quello della mezza giornata di chiusura infrasettimanale dell'esercizio.

2. Gli orari delle attività mercatali sono stabiliti dall'articolo 24 delle *“Disposizioni programmatiche e regolamentazione comunale delle attività mercatali e di commercio su aree pubbliche”* approvate con la deliberazione del Consiglio comunale n. 22 del 30/07/2012 e s.m.i..

Articolo 78 – Vendita a peso netto delle merci.

1. La vendita delle merci, il cui prezzo è stabilito per unità di peso, deve essere effettuata al netto della tara, usando strumenti sempre puliti e collocati in modo da consentire la visualizzazione diretta ed immediata del peso netto delle merci.

2. Quando le derrate debbono essere avvolte, occorrerà utilizzare involucri igienici rispondenti alle prescrizioni di cui all'articolo seguente. In tal caso dovrà essere utilizzato un foglio di misura proporzionale al volume della merce, di peso non superiore al 2,5 per cento del peso della merce stessa, per le merci di peso inferiore a 520 grammi, e che non deve superare i 13 grammi per le merci di peso uguale o superiore.

3. I pesi e le misure adoperate dagli esercenti, devono essere muniti del contrassegno di verifica applicato allo strumento dalla Camera di commercio e/o dai laboratori da essa accreditati, ed i cittadini possono richiedere gli opportuni controlli.

4. Le sanzioni per la violazione del presente articolo sono stabilite dall'art. 5 della legge 5 agosto 1981, n. 441.

Articolo 79 - Involucri per le merci.

1. Per gli involucri degli alimenti posti in commercio, debbono osservarsi le norme igieniche per gli imballaggi destinati a venire a contatto con gli alimenti, di cui al D.M. 21/03/1973 del Ministero della Sanità e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 80 - Vendita del pane.

1. La panificazione è disciplinata dal d.l. 04 luglio 2006, n. 223 e s.m.i. convertito, con modificazioni, dalla legge 04/08/2006, n. 248.

2. L'impianto di un nuovo panificio, il trasferimento o la trasformazione di un panificio esistente sono soggetti a Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) da presentare, tramite lo Sportello Unico Attività Produttive, al Comune ove si intende iniziare l'attività, fatti salvi gli adempimenti previsti dall'art. 4, comma 2 del d.l. 223/2006 convertito dalla legge 248/2006.

3. Il pane posto in vendita deve essere custodito in appositi recipienti difesi dalle mosche ed altri insetti e situati in modo da impedirne la manipolazione da parte degli acquirenti.

4. Nelle aree di mercato è consentita la vendita del pane sfuso nei negozi mobili autotrasportati assicurando una idonea protezione verso i clienti in verticale e orizzontale. In assenza della protezione di cui al comma precedente è ammessa la vendita solo del pane preconfezionato ed etichettato all'origine.

5. Nelle aree di mercato è consentita la vendita del pane su banchi temporanei che devono possedere i seguenti requisiti:

- il banco deve essere installato in modo che ne sia assicurata la stabilità durante l'attività di vendita;
- il materiale posto tra la superficie del banco e il pane deve essere idoneo per gli alimenti;
- il banco deve essere dotato di idonee protezioni chiuse (es.: vetrinetta), costituite da materiale facilmente lavabile e disinfettabile, idoneo a venire a contatto con gli alimenti, in grado di proteggere il pane da eventuali contaminazioni esterne.

6. Per il commercio del pane su aree pubbliche, il commerciante che effettua l'attività di vendita, è tenuto alla predisposizione e applicazione del Piano di autocontrollo previsto dal Regolamento CE 852/2004.

7. Il trasporto del pane, dal luogo di produzione, deve avvenire in contenitori lavabili e muniti di copertura a chiusura o comunque in modo che il pane risulti al riparo della polvere e da ogni causa di insudiciamento. I contenitori traforati devono essere rivestiti con panno pulito, chiaro, traspirante ed idoneo al contatto con alimenti. I contenitori devono essere mantenuti in buone condizioni di igiene e di manutenzione e devono essere realizzati con materiale idoneo a venire a contatto con gli alimenti.

8. Nel luogo di vendita deve essere esposto un cartello con indicati gli ingredienti per ogni tipo di pane se venduto allo stato sfuso.

9. In caso di rivendita, devono resi essere disponibili, agli organi di controllo, gli elementi identificativi dell'impresa produttrice (c.d. rintracciabilità).

10. Il pane preconfezionato deve essere etichettato ai sensi del d.lgs. 109/1992.

11. I prezzi del pane posto in vendita, per tipo di lavorazione, dovranno risultare da una tabella esposta in modo ben visibile nell'esercizio.

12. Fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni del comma seguente, la sanzione amministrativa è

stabilita da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 300,00.

13. Le sanzioni per le violazioni alla disciplina della panificazione sono stabilite dal comma 4 dell'art. 4 del d.l. 04 luglio 2006, n. 223 e s.m.i. convertito, con modificazioni, dalla legge 04/08/2006, n. 248.

Articolo 81 - Vendita di frutta stagionale.

1. Senza la prescritta autorizzazione di commercio in aree pubbliche di tipologia B di cui all'articolo 28, comma 4, del d. lgs 114/1998, è vietata al vendita su strada, sulle piazze e nei luoghi pubblici di prodotti stagionali quali cocomeri, uva, castagne ed altro, nonché di derivati quali castagnacci, frutta sciropata e candita ed altro.

2. La sanzione amministrativa è stabilita dall'art. 29 del d.lgs. n. 114/1998.

Articolo 82 - Accesso agli agenti addetti al controllo.

1. Gli agenti di Polizia Municipale hanno libero accesso, durante l'orario di apertura dei negozi, in tutti i locali annessi e contigui agli esercizi stessi, allo scopo di eseguire metodiche ispezioni e di verificare che vengano attuate tutte le misure precauzionali e di rispetto alla normativa di igiene pubblica.

Articolo 83 - Tabelle di vendita di carni.

1. Gli esercizi commerciali che rivendono carne debbono indicare chiaramente nell'insegna e nelle tabelle, il tipo di animale della cui carne è autorizzata la vendita.

2. Di norma è vietata la vendita promiscua di carni fresche e congelate.

3. Nel caso di esercizi commerciali promiscui autorizzati, la carne fresca deve comunque essere ben distinta dalla carne congelata ed entrambe devono essere indicate con appositi cartellini "carne fresca" e "carne congelata".

4. I tipi e relativi prezzi di carni devono essere esposti all'interno del locale tramite tabella ben visibile al pubblico.

5. La sanzione amministrativa è stabilita da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 300,00

Articolo 84 – Titoli autorizzatori in ambito commerciale.

1. Sono definiti "titoli autorizzatori" le autorizzazioni, rilasciate dal Sindaco o dal Funzionario comunale, le Dichiarazioni di Inizio Attività (DIA) e le Segnalazioni di Inizio Attività (SCIA) trasmesse al comune o allo Sportello Unico Attività Produttive, a seconda della normativa vigente all'epoca in cui sono state emesse o ricevute, ed hanno identica validità giuridica.

2. Nell'ambito del commercio in sede fissa, l'autorizzazione è **revocata** o, in caso di DIA o SCIA, è **vietata la prosecuzione dell'attività** di vendita qualora il titolare/ dichiarante/ segnalante sia incorso nella recidiva di violazione delle prescrizioni in materia igienico – sanitaria avvenuta dopo la sospensione dell'attività disposta dal comma precedente in ossequio all'art. 22 del d.lgs. 114/98, in caso di attività commerciale in media e grande struttura, mentre nel caso di esercizio di vicinato il Sindaco ne ordina la chiusura.

Articolo 85 - Contrassegni del Comune.

1. È vietato l'utilizzo dello stemma comunale o la denominazione di uffici, servizi comunali ed altro, a fini commerciali o industriali da parte di qualsiasi impresa che non siano delegate in gestione dall'Ente e, comunque, non in possesso di regolare delega dell'Amministrazione.
2. La sanzione amministrativa è stabilita da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 300,00

TITOLO VIII - COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE.

Articolo 86 - Località destinate a pubblico mercato.

1. I mercati sono tenuti nei luoghi pubblici e secondo le “*Disposizioni programmatiche e regolamentazione comunale delle attività mercatali e di commercio su aree pubbliche*” approvate con la deliberazione del Consiglio comunale n. 22 del 30/07/2012 e s.m.i..

Articolo 87 - Trasporto delle merci destinate a vendita.

1. I venditori ambulanti, nel trasportare merce ed attraversare vie e piazze pubbliche in cui è vietata la vendita e negli orari e giorni diversi da quelli stabiliti dall'Amministrazione, dovranno tenere le merci coperte e non potranno esercitare la vendita.
2. La sanzione amministrativa è stabilita da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 300,00

Articolo 88 – Commercio al dettaglio di generi alimentari in aree pubbliche.

1. Il commercio al dettaglio in aree pubbliche di generi commestibili e prodotti alimentari, dolciari, bevande e simili, gelati, etc., è soggetta oltre che ad autorizzazione comunale, alla Segnalazione certificata di inizio attività ovvero Notifica sanitaria (Notifica relativa alle attività registrate ai sensi dell'art. 6 Regolamento CE 852/2004) da presentarsi all' Asl CN 1 tramite lo Sportello Unico Attività produttive del comune ove ha sede l'impresa.
2. La vigilanza è di competenza del Servizio di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione dell'ASL CN1.
3. La sanzione amministrativa, per la vendita di merci senza autorizzazione è stabilita dall'art. 29 del d.lgs. n- 114/1998.
4. La sanzione amministrativa per omessa presentazione della Notifica sanitaria di cui al comma 1 o per il suo omesso aggiornamento è stabilita dall'art. 6 del d.lgs. 6 novembre 2007, n. 193.

Articolo 89 - Banchi su suolo pubblico.

1. I rivenditori che, con banco, occupano uno spazio su suolo pubblico per concessione comunale, oppure terreno privato di uso pubblico, devono costantemente tenere pulito il tratto di suolo da essi occupato per le operazioni di vendita.
2. La sanzione amministrativa è stabilita da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 300,00

Articolo 90 - Modalità di vendita.

1. I rivenditori non possono rifiutare od occultare la merce in vendita. Essi devono essere costantemente muniti di sufficiente merce tale da corrispondere alle normali richieste del pubblico.
2. La sanzione amministrativa del comma precedente è stabilita da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 300,00
3. È loro vietato infastidire il pubblico con urla o insistenti offerte.
4. La violazione del comma precedente comporta la sanzione amministrativa stabilita all'art. 50 e 51 delle "*Disposizioni programmatiche e regolamentazione comunale delle attività mercatali e di commercio sulle aree pubbliche*".

Articolo 91 - Baracche e simili.

1. I chioschi per pubblici spettacoli, per divertimenti ed altro, da collocarsi in aree pubbliche o private quando esposte alla vista del pubblico ed con accesso dalla strada pubblica, sono soggetti ad autorizzazione temporanea.
2. Le baracche o simili ed ogni altro tipo di costruzione permessa, sia a carattere temporaneo che permanente, dovrà, a cura dei concessionari, essere mantenuta pulita ed in perfette condizioni igieniche, secondo le prescrizioni generali e quelle che di volta in volta potranno essere stabilite dal Dipartimento prevenzione dell'ASL CN1.
3. Il suolo pubblico, dovrà essere tenuto pulito e libero da ogni ingombro tutt'intorno al fabbricato.
4. Ai concessionari è vietato:
 - attirare il pubblico con richiami o rumori molesti;
 - tenere aperte le baracche oltre gli orari fissati nell'autorizzazione.
5. La sanzione amministrativa è stabilita da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 300,00

Articolo 92 – Sospensione e revoca dell'autorizzazione per il commercio su aree pubbliche.

1. Il Sindaco può disporre la **sospensione** dell'attività per un periodo non superiore a venti giorni in caso di particolare gravità della violazione o di recidiva qualora la stessa violazione alle norme del d.lgs. 114/98, sia stata commessa per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione.
2. L'autorizzazione è **sospesa** per sei mesi in caso di mancata presentazione annuale del DURC, di cui al comma 2bis dell'art. 28 del d.lgs. 114/98.
3. L'autorizzazione è **revocata**:
 - a) nel caso in cui il titolare non inizia l'attività entro sei mesi dalla data di rilascio, salvo proroga in caso di comprovata necessità;

Articolo 102 - Sospensione e revoca delle autorizzazioni.

1. Indipendentemente dalle sanzioni previste dalla legge e dal presente Regolamento, fatte salve le disposizioni stabilite diversamente da altre normative, al trasgressore in possesso di una autorizzazione del Comune, il Sindaco potrà sospendere la validità della stessa nei casi seguenti:
 - a) per recidiva inosservanza delle disposizioni del presente regolamento, attinenti alla disciplina dell'attività specifica del titolare dell'autorizzazione;

- b) per la mancata esecuzione delle opere di rimozione, riparazione e messa in pristino, conseguenti alla violazione.
- c) per morosità nel pagamento dei tributi e dei diritti comunali dovuti dal titolare in dipendenza dell'autorizzazione.
2. La sospensione avrà una massima durata di giorni 30, salvo periodi diversi stabiliti dalla legge in vigore, entro i quali il trasgressore e/o l'obbligato in solido dovrà adempiere agli obblighi per la cui inosservanza la sospensione stessa venne inflitta.
3. Oltre ai casi già previsti dal presente Regolamento, in caso di prolungata inadempienza circa quanto sopra dettato, il Sindaco avrà facoltà di revocare l'autorizzazione.